



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/26.09.2018

In vigore dal 1° novembre 2018

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/09.03.2022

In vigore dal 1° aprile 2022

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INDICE

TITOLO I	7
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	7
CAPO I	7
DISPOSIZIONI GENERALI	7
ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI	7
ARTICOLO 2 - CONVOCAZIONE SEDUTE	7
ARTICOLO 3 - AVVISI DI CONVOCAZIONE	7
CAPO II	8
IL CONSIGLIO	8
ARTICOLO 4 - PRIMA CONVOCAZIONE, INSEDIAMENTO E GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	8
ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO E CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO	8
ARTICOLO 6 - SEDE DELLE ADUNANZE	9
ARTICOLO 7 - BANDIERA E GONFALONE	9
CAPO III	9
I CONSIGLIERI	9
ARTICOLO 8 - DIRITTI	9
ARTICOLO 9 - DOVERI E RESPONSABILITÀ	11
ARTICOLO 10 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE	11
ARTICOLO 11 - RIMBORSI SPESE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI	11
ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI AI FINI DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	12
CAPO IV	12
ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO DEI CONSIGLIERI	12
ARTICOLO 13 - FINALITÀ	12
ARTICOLO 14 - INTERROGAZIONI	12
ARTICOLO 15 - INTERPELLANZE	12
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE	13
ARTICOLO 17 - MOZIONI	13
ARTICOLO 18 - EMENDAMENTI A MOZIONI	14
ARTICOLO 19 - INTERVENTO PER "FATTO PERSONALE"	14
ARTICOLO 20 - MOZIONE D'ORDINE	14
ARTICOLO 21 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA. COMUNICAZIONI URGENTI	15
CAPO V	15
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	15
ARTICOLO 22 - POTERI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	15
CAPO VI	16
SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOCALI	16
ARTICOLO 23 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO	16
ARTICOLO 24 - LOCALI	16
CAPO VII	17
COMMISSIONI CONSILIARI E GRUPPI CONSILIARI	17
ARTICOLO 25 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI	17

ARTICOLO 26 - CONSIGLIERI DELEGATI.....	18
ARTICOLO 27 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	18
ARTICOLO 28 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. COSTITUZIONE E COMPITI.....	19
ARTICOLO 29 - ELEZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	20
ARTICOLO 30 - PRESIDENZA, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	20
ARTICOLO 31 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	21
ARTICOLO 32 - COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO.....	22
ARTICOLO 33 - COMMISSIONI D'INCHIESTA E D'INDAGINE.....	23
ARTICOLO 34 - VERBALE DELLE SEDUTE E PUBBLICITÀ DEI LAVORI.....	24
TITOLO II	24
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	24
CAPO I	24
TIPOLOGIA DELLE SEDUTE CONSILIARI.....	24
ARTICOLO 35 - SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE ED URGENTI.....	24
ARTICOLO 36 - SEDUTE "APERTE" E CONGIUNTE	25
ARTICOLO 37 - SEDUTE PUBBLICHE	25
ARTICOLO 38 - SEDUTE SEGRETE.....	25
ARTICOLO 39 - PARTECIPAZIONE ED INTERVENTI DI TERZI	25
ARTICOLO 40 - ORDINE NELLE SEDUTE.....	26
ARTICOLO 41 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI E SANZIONI DISCIPLINARI	26
ARTICOLO 42 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO.....	27
ARTICOLO 43 - DISORDINI IN AULA	27
CAPO II	27
ORDINE DEL GIORNO	27
DEPOSITO ATTI	27
ARTICOLO 44 - ORDINE DEL GIORNO	27
ARTICOLO 45 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	28
ARTICOLO 46 - DEPOSITO DEGLI ATTI	28
CAPO III	28
ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE.....	28
ARTICOLO 47 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.....	28
ARTICOLO 48 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE. APPELLO.....	29
ARTICOLO 49 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI PER ELEZIONI SEGRETE	29
ARTICOLO 50 - ORDINE DEI LAVORI.....	29
ARTICOLO 51 - AMMISSIONE DI DIPENDENTI E CONSULENTI IN AULA.....	30
ARTICOLO 52 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	30
ARTICOLO 53 - IL SEGRETARIO GENERALE.....	32
ARTICOLO 54 - VERBALE ADUNANZE	32
ARTICOLO 55 - RETTIFICHE VERBALE.....	33
ARTICOLO 56 - REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE	33
ARTICOLO 57 - CHIUSURA DELLA SEDUTA.....	33
CAPO IV	33
LE DELIBERAZIONI.....	33
ARTICOLO 58 - INIZIATIVA DELIBERATIVA	33
ARTICOLO 59 - FORME E CONTENUTI	34
ARTICOLO 60 - ILLUSTRAZIONE ARGOMENTI.....	34
ARTICOLO 61 - PARERI DELLE COMMISSIONI ESPRESSI ALL'UNANIMITÀ	34
ARTICOLO 62 - DISCUSSIONE	34
ARTICOLO 63 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLIERI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ED ASSEMBLEA SINDACI	35

ARTICOLO 64 - PROPOSTE DI EMENDAMENTO	35
ARTICOLO 65 - MODALITÀ GENERALI DI VOTO.....	36
ARTICOLO 66 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE	36
ARTICOLO 67 - VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE.....	37
ARTICOLO 68 - VOTAZIONI SEGRETE	37
ARTICOLO 69 - ESITO DELLE VOTAZIONI.....	38
ARTICOLO 70 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.....	38
TITOLO III.....	38
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA.....	38
NOMINE-DESIGNAZIONI E REVOCHE	38
CAPO I	38
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA.....	38
NOMINE-DESIGNAZIONI E REVOCHE.....	38
ARTICOLO 71 - PRINCIPI GENERALI.....	38
ARTICOLO 72 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA CONSILIARE.....	39
ARTICOLO 73 - ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONSILIARE SULL'ADEMPIMENTO DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI ESTERNI.....	39
TITOLO IV.....	40
DISPOSIZIONI FINALI.....	40
ARTICOLO 74 - CASI NON DISCIPLINATI.....	40
ARTICOLO 75 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	40
ARTICOLO 76 - ENTRATA IN VIGORE	40
APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.....	41
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E RELATIVE ARTICOLAZIONI IN MODALITA' TELEMATICA	41
ARTICOLO 1 - OGGETTO.....	41
ARTICOLO 2 PRINCIPI E CRITERI	41
ARTICOLO 3- REQUISITI TECNICI.....	41
ARTICOLO 4- CONVOCAZIONE SEDUTA TELEMATICA.....	42
ARTICOLO 5- PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE TELEMATICHE.....	42
ARTICOLO 6- ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE DELLE SEDUTE TELEMATICHE	42
ARTICOLO 7 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE TELEMATICHE	43
ARTICOLO 8- SEDUTE IN FORMA MISTA	43
ARTICOLO 9- REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	43
ARTICOLO 10- VOTAZIONI.....	44
ARTICOLO 11- VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO	44
ARTICOLO 12- VERBALI-.....	45
ARTICOLO 13 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-	45
ARTICOLO 14- NORME FINALI	45

NB: L'uso, nel presente Regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. L'interpretazione delle norme del Regolamento viene affidata alla Conferenza dei Capigruppo che decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel corso dei lavori consiliari, l'interpretazione delle norme del Regolamento è affidata direttamente al Presidente. In caso di contestazioni il Presidente sospende i lavori e convoca la Conferenza dei Capigruppo.
3. Le eccezioni interpretative sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze devono essere presentate, per iscritto, al Presidente. Questi incarica il Segretario Generale di istruire la pratica con espressione di parere e la sottopone, nel più breve tempo, e comunque non oltre 10 giorni, alla Conferenza dei Capigruppo, che decide ai sensi del comma 2.
4. Il funzionamento del Consiglio e delle proprie eventuali articolazioni interne si adegua ai principi di efficacia, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, nella logica della responsabilità di gestione delle risorse pubbliche, persegue la razionalizzazione dei costi di funzionamento.
5. A tal fine per lo svolgimento delle proprie attività, il Consiglio favorisce e privilegia l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nella misura in cui consentono l'abbattimento delle distanze spazio-temporali e modalità rapide per la circolazione delle informazioni, lo scambio di dati, la fruizione di servizi, sia nei rapporti interni che nei rapporti tra l'Amministrazione ed i cittadini.

Articolo 2 - Convocazione sedute

1. Tutte le sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari sono convocate in prima e seconda convocazione.
2. La prima convocazione è dichiarata deserta 60 (sessanta) minuti dopo il tempo stabilito. La seconda si svolge nella stessa giornata 60 (sessanta) minuti dopo la prima convocazione. Nel caso delle Commissioni Consiliari la prima convocazione è dichiarata deserta 30 (trenta) minuti dopo il tempo stabilito.

Articolo 3 - Avvisi di convocazione

1. Le convocazioni del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo devono essere fatte mediante avvisi scritti da recapitare a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della riunione per il Consiglio Provinciale e quattro giorni prima per le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo,

non computando il giorno di spedizione. Nei casi di motivata urgenza, l'avviso deve giungere almeno un giorno prima.

2. Il Consigliere deve comunicare alla Segreteria Generale ed al Segretario Generale, in forma scritta, entro 10 gg. dalla convalida della sua elezione, il domicilio presso il quale recapitare gli avvisi di convocazione il numero di cellulare per gli SMS e la casella di posta elettronica da ritenersi valida per la ricezione di convocazioni ed avvisi; deve altresì comunicare tempestivamente, con le stesse modalità, ogni eventuale variazione degli stessi.
3. La consegna degli avvisi avviene tramite sistemi telematici quali, ad esempio, Posta Elettronica Certificata, posta elettronica e SMS al numero di cellulare dichiarato a cui dovrà seguire da parte dei consiglieri apposita comunicazione di riscontro.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Articolo 4 - Prima convocazione, insediamento e giuramento del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia, nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione della sua elezione, convoca il Consiglio per l'insediamento e la convalida degli eletti entro i successivi dieci giorni, secondo quanto stabilito all'art. 19 dello Statuto.
2. Il Presidente della Provincia, ad avvenuto insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo 5 - Competenze del Consiglio e controllo politico amministrativo

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'intera attività della Provincia, ha piena autonomia organizzativa e funzionale, si riunisce per l'espletamento delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto.
2. Nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio si avvale delle Commissioni Consiliari Permanenti attribuendo loro compiti ed incarichi nelle materie di rispettiva competenza. Le Commissioni esercitano tali funzioni con tutti i poteri spettanti al Consiglio al quale riferiscono sull'esito dell'attività svolta tramite il rispettivo Presidente.
3. Il Consiglio si avvale, altresì, per la sua attività di controllo della collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Al fine di esercitare i poteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il controllo politico – amministrativo sulla gestione degli organismi ai quali la Provincia partecipa finanziariamente, è esercitato dal Consiglio, così come previsto dall'art. 73 del presente regolamento, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi degli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali la Provincia ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5. Il controllo di competenza del Consiglio è esercitato in sede di approvazione degli atti fondamentali. Il Presidente, nonché il Consiglio possono chiamare i Responsabili

apicali dei servizi interessati a relazionare su aspetti tecnici direttamente nel corso della seduta.

Articolo 6 - Sede delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede della Provincia, in apposita sala di cui una parte è destinata ai componenti del Consiglio, al Segretario Generale ed ai collaboratori dello stesso, ed altra parte è riservata al pubblico ed agli organi di informazione.
2. I Consiglieri prendono posto nell'Aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Di norma l'occupazione dei banchi avviene secondo la tradizionale collocazione politica; in caso di contestazioni l'attribuzione iniziale viene effettuata dal Presidente della Provincia nella seduta di insediamento. Nelle sedute successive, eventuali contestazioni circa la disposizione in aula dei Consiglieri vengono risolte con decisione del Presidente.
3. La sala deve essere adeguatamente attrezzata, dotata di idonee strumentazioni audiovisive per la diffusione del dibattito nell'aula ed, eventualmente, anche in altre sale dell'Amministrazione. Le indicazioni in ordine all'utilizzo di dette strumentazioni, nonché dell'impianto di condizionamento sono impartite dalla Presidenza.
4. Nella Sala del Consiglio non è consentito l'uso dei telefoni cellulari, e, come stabilito da norme di legge per i locali pubblici, è vietato fumare.
5. Il Consiglio può riunirsi in un luogo diverso dalla sede provinciale, quando sia inagibile o indisponibile la sede stessa, o quando per motivate ragioni la Conferenza dei Capigruppo valuti opportuna la presenza del Consiglio in altri luoghi del territorio provinciale.
6. Il Consiglio può riunirsi in uno dei Comuni della Provincia di Livorno secondo i casi e le procedure di cui agli artt. 35 e 36 del presente Regolamento.
7. La sede dove si tiene la seduta deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 7 - Bandiera e Gonfalone

1. Il giorno nel quale si tiene la seduta all'esterno della sede vengono esposte la bandiera italiana, insieme a quella dell'Unione Europea ed a quella con lo stemma della Provincia.
2. Nella sede in cui si riunisce il Consiglio deve essere esposto il gonfalone della Provincia custodito in apposita teca.
3. L'uso del gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento.

CAPO III

I CONSIGLIERI

Articolo 8 - Diritti

1. L'entrata in carica dei Consiglieri Provinciali, le loro dimissioni e i casi di decadenza, rimozione e di sospensione dalle funzioni sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. La decadenza dalla carica di Consigliere è altresì prevista dopo quattro assenze consecutive dai lavori consiliari, non giustificate preventivamente al Presidente nei tempi e con le modalità previste al successivo art. 9.
3. Verificandosi le condizioni di cui al comma precedente, la decadenza viene dichiarata con specifica deliberazione consiliare che può essere promossa da un Consigliere, da adottarsi nella prima seduta utile a quella in cui le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni scritte dell'interessato e decide conseguentemente.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica, il Consigliere viene surrogato nella prima adunanza utile, previo accertamento che per il subentrante non sussistano cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità.
5. Ogni Consigliere Provinciale esercita le sue funzioni con uguali diritti, senza vincolo di mandato e con piena libertà di azione, di espressione, di opinioni e di voto.
6. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su qualsiasi argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Provinciale. Tale diritto si esercita mediante presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno. A tale scopo essi hanno diritto di ricevere supporto e consulenza preventiva da parte del Segretario Generale e delle altre strutture della Provincia.
7. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nel caso vengano modificate in modo sostanziale, dovranno essere rinviate ai responsabili dei servizi per l'acquisizione dei relativi pareri obbligatori previsti dalle leggi vigenti. Il Presidente, sentito il parere del Segretario Generale, decide quali proposte di emendamento comportino il rinvio ad altra seduta per la necessità di integrazioni istruttorie in caso di modifiche ritenute sostanziali.
8. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza prevista dal presente Regolamento su argomenti inerenti sia le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo che le altre competenze attribuite alla Provincia dalle Leggi e dallo Statuto. Essi inoltre hanno il diritto di chiedere il pronunciamento o l'attivazione di un'iniziativa da parte del Consiglio o del Presidente su altri argomenti di carattere generale che non hanno per oggetto l'Amministrazione Provinciale.
9. Un quarto dei Consiglieri ha diritto di chiedere al Presidente della Provincia la convocazione del Consiglio Provinciale e l'iscrizione al relativo ordine del giorno di determinati argomenti. Il Presidente della Provincia è tenuto a convocare il Consiglio Provinciale e iscrivere gli argomenti richiesti entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio protocollo.
10. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli Uffici della Provincia e dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, anche mediante l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione. Inoltre hanno diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Provinciale utili all'espletamento del loro mandato, in formato cartaceo o digitale laddove disponibile, tranne quelli esclusi per legge, e diritto di ottenere gratuitamente, preferibilmente in formato digitale copie dei relativi atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e non è opponibile il diritto alla riservatezza. Le relative richieste, motivate in quanto

necessarie in funzione dell'espletamento del mandato amministrativo, vanno presentate per scritto direttamente al Responsabile del servizio di riferimento. Il termine per il rilascio delle copie non può superare i 10 giorni lavorativi, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Articolo 9 - Doveri e responsabilità

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale. In caso di assenza essi possono giustificarsi inviando motivata comunicazione scritta al Presidente della Provincia o, eccezionalmente, se impossibilitati, mediante dichiarazione da parte del loro Capogruppo, comunque motivata.
2. Sono considerate motivate le assenze giustificate per motivi di salute, impegni improrogabili di lavoro, e particolari urgenti esigenze di famiglia e missioni in funzione del mandato amministrativo.
3. I casi di conflitti di interesse sono risolti sulla base della vigente legislazione in materia.
4. I Consiglieri sono personalmente responsabili dei voti espressi sui provvedimenti adottati dal Consiglio Provinciale.

Articolo 10 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri possono partecipare alle Cerimonie e Celebrazioni indette dall'Amministrazione Provinciale.
2. Per la partecipazione a particolari Cerimonie o Celebrazioni indette da altre amministrazioni il Consiglio è rappresentato dal Presidente della Provincia o, in caso di impedimento dal Vice Presidente o da un Consigliere delegato.

Articolo 11 - Rimborsi spese dei Consiglieri Provinciali

1. Gli incarichi di consigliere provinciale sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80-84, 85 e 86 del testo unico enti locali.
2. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi assembleari, nonché per la presenza necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra enti locali, alle quali l'Ente aderisce, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. I rimborsi spesa di cui al comma 2 sono liquidati sulla base degli oneri che in concreto l'Ente avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici, o, in caso di adeguata funzionalità ed economicità per garantire la partecipazione agli organi collegiali, mediante rimborso spese pari al quinto del costo della benzina.

Articolo 12 - Adempimenti del Presidente della Provincia e dei Consiglieri Provinciali ai fini della trasparenza amministrativa

1. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri devono depositare entro tre mesi dalla proclamazione o dalla convalida, presso la Segreteria Generale, gli atti relativi alla situazione patrimoniale, secondo quanto specificatamente previsto dalla vigente normativa in materia di Trasparenza e da apposito regolamento. Devono altresì annualmente comunicare allo stesso ufficio, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la dichiarazione dei redditi, la predetta dichiarazione.
2. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri provinciali, prima della seduta dell'insediamento sono tenuti a rimettere apposita dichiarazione di impegno ad ispirare la propria condotta ai principi esplicitati nel Codice Etico per gli amministratori locali di cui all'art 35 dello Statuto.

CAPO IV

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO DEI CONSIGLIERI

Articolo 13 - Finalità

1. Ciascun Consigliere per esplicare il diritto all'informazione e le sue funzioni di controllo e di indirizzo, può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Articolo 14 - Interrogazioni

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente della Provincia, consiste nella domanda se, per quanto risulta allo stesso, un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o siano in corso di adozione provvedimenti su oggetti determinati.
2. Ciascun Consigliere può formulare interrogazioni urgenti su fatti sopravvenuti all'ordine del giorno. Le interrogazioni urgenti, formulate per iscritto devono essere trasmesse al Presidente che ne valuta l'ammissibilità, anche per posta elettronica, sino a 24 ore prima dell'apertura della seduta e la loro trattazione è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle stesse.
3. Il Presidente verifica la possibilità della trattazione orale delle interrogazioni urgenti pervenute per la seduta consiliare di riferimento o, in caso contrario, potrà fornire risposta scritta entro i 10 giorni successivi alla presentazione delle stesse.

Articolo 15 - Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente della Provincia, consiste in una domanda rivolta allo stesso circa i motivi o gli intendimenti della sua azione, ovvero per conoscere il suo giudizio su determinati argomenti.
2. L'interpellanza per la quale l'istante si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, può essere convertita, in tale sede e per iscritto, in mozione da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 16 - Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze

1. Gli istanti dovranno presentare le interrogazioni e le interpellanze in forma scritta al Presidente della Provincia; il testo relativo dovrà essere distribuito ai Consiglieri, in via telematica contestualmente alla convocazione della seduta consiliare in cui sono iscritte, fatta eccezione per le interrogazioni urgenti che possono essere presentate fino a 24 ore prima l'inizio della seduta.
2. Gli istanti dovranno precisare se intendono ottenere anche risposta scritta oltre che verbale nella seduta del Consiglio.
3. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno al primo Consiglio utile e almeno 10 giorni consecutivi dopo che le stesse sono pervenute all'Ufficio Protocollo dell'Ente e sono iscritte nella seduta immediatamente successiva a tale termine, seguendo l'ordine di presentazione.
4. Fatta eccezione per le interrogazioni urgenti indicate all'art. 14 comma 2 alle interrogazioni ed alle interpellanze risponde il Presidente della Provincia al primo consiglio utile, e di norma entro 30 giorni. Il Presidente della Provincia può altresì differire la risposta illustrandone i motivi.
5. Le interrogazioni e/o le interpellanze non trattate vengono rinviate alla seduta successiva. Se i richiedenti sono assenti senza giustificato motivo, le interpellanze e/o le interrogazioni decadono dall'ordine del giorno del Consiglio.
6. Nell'ipotesi in cui l'interpellante e/o l'interrogante abbia richiesto anche risposta scritta, la stessa dovrà essere prodotta entro trenta giorni successivi dalla data di trattazione in Consiglio.
7. Qualora le istanze siano firmate da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica, nel corso della quale il Consigliere deve chiaramente indicare se si ritiene soddisfatto della risposta fornita, spetta solo ad uno dei firmatari fra i presenti.
8. Le interrogazioni non danno luogo a dibattito o ad interventi di altri Consiglieri che non siano il richiedente ed il rispondente.
9. Ogni Consigliere, di norma, non può illustrare più di due interrogazioni e due interpellanze nel corso della stessa seduta.
10. In ciascuna seduta il tempo destinato alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non può di norma eccedere un'ora, comprendendo in esse anche il tempo riservato, eventualmente, alle interrogazioni urgenti.

Articolo 17 - Mozioni

1. Il Consigliere e le Commissioni Consiliari Permanenti, hanno la facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni.
2. Con la mozione si propone al Consiglio di adottare un indirizzo politico amministrativo che impegna il Presidente della Provincia e/o esprimere la posizione del Consiglio su un determinato argomento.
3. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti lo stesso argomento può essere unificato su decisione del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo o, in sede di Consiglio, sentiti i Capigruppo presenti.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce la mozione in discussione, in accordo con i rispettivi proponenti possono essere in essa assorbite.

In tal caso i firmatari delle stesse possono intervenire dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare.

5. Il Presidente, previa votazione del Consiglio, può anticipare la discussione di una mozione, qualora ne ravvisi la necessità.
6. Eventuali mozioni non discusse sono differite alla seduta immediatamente successiva, ovvero alla prima seduta utile.
7. Qualora il presentatore della mozione sia assente, senza giustificato motivo, nel momento in cui la mozione può essere discussa, questa è dichiarata decaduta dal Presidente, che ne dispone il ritiro dall'ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 18 - Emendamenti a mozioni

1. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti alle mozioni. Questi vanno presentati in forma scritta debitamente firmati dal proponente e consegnati al Presidente anche nel corso del dibattito.
2. Gli emendamenti presentati possono essere accolti se vengono accettati dai firmatari delle mozioni. In tal caso i testi da porre in votazione sono quelli che risultano modificati per effetto dell'avvenuto accoglimento dell'emendamento.
3. Ogni consigliere, fino alla conclusione del dibattito, può presentare in forma scritta, debitamente firmata dal proponente e consegnata al Presidente, un testo di mozione sull'argomento dell'atto in discussione.

Articolo 19 - Intervento per "fatto personale"

1. Costituisce "fatto personale" il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse nel corso del dibattito.
2. Costituisce altresì "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta privata o comunque in questioni non attinenti al mandato svolto.
3. Il Consigliere che chiede la parola per "fatto personale" deve precisare in che cosa tale fatto si concretizzi.
4. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
5. Qualora il richiedente insista, dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Articolo 20 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla Legge, Statuto o al Regolamento circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.
2. Le mozioni d'ordine sono proponibili in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, anche verbalmente; esse hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la loro definizione.
3. Sulla mozione d'ordine non è consentito aprire il dibattito.
4. Il Presidente, dopo l'intervento del proponente, concede la parola a due Consiglieri, uno a favore ed uno contro la mozione d'ordine, dopodiché la sottopone al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.

Articolo 21 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva. Comunicazioni urgenti

1. Su proposta motivata di un Consigliere può essere richiesta la questione pregiudiziale o quella sospensiva.
2. Può essere posta la questione pregiudiziale quando si ritiene che un argomento non debba essere discusso; si pone invece la questione sospensiva, quando si ritiene necessario che una discussione o una deliberazione devono essere rinviate. La questione pregiudiziale può essere proposta solo prima che inizi la trattazione dell'argomento.
3. Il Presidente preso atto delle questioni pregiudiziali e sospensive proposte, concede la parola a due Consiglieri, uno a favore ed uno contro e, successivamente, sottopone le questioni al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.
4. A ciascun componente del Consiglio è riservata la possibilità di chiedere oralmente al Presidente di svolgere all'inizio della seduta una o più comunicazioni urgenti relativi a fatti o argomenti che riguardino l'attività della Provincia o risultino di interesse della comunità provinciale. Il Presidente, valutati i requisiti di urgenza, ove accolga la richiesta ,effettua la/le comunicazioni richieste secondo le regole generali previste per la trattazione delle comunicazioni.

CAPO V

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Articolo 22 - Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio esercitando tutte le attribuzioni affidate dallo Statuto, dal presente Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità e ne promuove il ruolo sia sul piano istituzionale che nei confronti della comunità provinciale. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
3. In particolare il Presidente:
 - a) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri.
 - b) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio riunendo prima della convocazione del Consiglio la Conferenza dei Capigruppo.
 - c) definisce il calendario delle sedute, determina il programma dei lavori consiliari e definisce l'ordine del giorno sentita la Conferenza dei Capigruppo; assicura il buon andamento dell'assemblea e delle sue articolazioni facendo osservare la Legge, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio; dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, giudica sulla ricevibilità formale dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte dal Consiglio secondo la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento, concede la parola e la toglie nei casi previsti dal presente Regolamento, stabilisce l'ordine della

votazione, commenta il significato del voto e ne proclama il risultato, può sospendere o sciogliere la seduta nel rispetto della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

- d) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
 - e) autorizza le missioni dei Consiglieri.
 - f) dispone della facoltà di annullare, per gravi, motivate e sopravvenute esigenze, le convocazioni delle sedute consiliari e della Conferenza dei Capigruppo fino alla apertura della seduta, consultati per le vie brevi i Capigruppo.
4. Il Presidente può partecipare con diritto di parola a tutte le sedute delle Commissioni Consiliari e ne coordina l'attività anche riunendo i Presidenti delle stesse o comunque consultandoli anche per le vie brevi.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Provinciale, con tutti gli organismi interni ed esterni all'Amministrazione.

CAPO VI

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOCALI

Articolo 23 - Supporto amministrativo al Consiglio

1. E' garantito il supporto all'attività del Consiglio Provinciale nell'ambito della struttura organizzativa preposta al Supporto agli Organi.
2. L'attività di supporto al Consiglio è finalizzata all'espletamento dei seguenti compiti:
 - a) la convocazione delle sedute del Consiglio , della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari;
 - b) la predisposizione del sistema informatizzato di registrazione ed archiviazione delle sedute consiliari , della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni Consiliari e la relativa pubblicazione (ove si tratti di sedute pubbliche) sul sito istituzionale di apposito file audio;
 - c) i rimborsi e le altre spese previste dalla legge , dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - d) la verbalizzazione sommaria degli incontri della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari;
 - e) il supporto alle varie iniziative proposte dai singoli Consiglieri.
3. Ogni responsabile apicale cura il rapporto con il Consiglio Provinciale per quanto di sua competenza, assicura la propria disponibilità a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale ed alle Commissioni Consiliari nelle quali ne sia richiesta la presenza, ed assicura la tempestiva risposta alle richieste dei Consiglieri Provinciali.

Articolo 24 - Locali

1. Il Presidente della Provincia, all'inizio del mandato amministrativo consiliare si accorda, di norma con la Conferenza dei Capigruppo, sulla sistemazione logistica degli organi istituzionali del Consiglio. I locali individuati vengono assegnati ai Capigruppo consiliari, che ne acquisiscono la disponibilità.

CAPO VII
COMMISSIONI CONSILIARI E GRUPPI CONSILIARI

Articolo 25 - Costituzione dei gruppi

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano gruppo consiliare anche quando risulta il solo eletto nella stessa lista presente alla consultazione elettorale.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale per le incombenze individuate dalle vigenti disposizioni di legge, entro dieci giorni dall'insediamento, il nome del Capogruppo; con la stessa procedura devono essere segnalate le eventuali variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo più anziano di età. Ogni Gruppo Consiliare può inoltre nominare un Vice Capogruppo che sostituisce il Capogruppo in caso di assenza o impedimento.
3. I Capigruppo esercitano i compiti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente della Provincia, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo a cui intende appartenere.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altro confluisce nel gruppo misto.
6. Nel gruppo misto ciascun Consigliere è indicato con una propria qualificazione politica, necessariamente diversa da quella originaria con la quale è stato eletto.
7. Il gruppo misto esprime un Capogruppo anche se composto da un solo Consigliere. Nel caso di gruppo misto composto da più di un Consigliere, in mancanza di accordo, il ruolo di Capogruppo del gruppo misto è svolto dal Consigliere con maggiore anzianità di adesione al Gruppo Misto e di ciò viene data comunicazione scritta al Presidente della Provincia.
8. I consiglieri che confluissero nel gruppo misto comunicano al Presidente della Provincia se intendono riconoscersi nella maggioranza o nella minoranza , così come definite di seguito al comma 11 del presente articolo, ove esistente.
9. Può costituire nuovo gruppo consiliare il Consigliere che si riconosca nella stessa posizione politica di una forza, anche di nuova costituzione, rappresentata da un gruppo politico almeno in uno dei due rami del Parlamento, e da questo riconosciuto. La costituzione del nuovo gruppo con l'indicazione del Capogruppo deve essere comunicata per scritto al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale. Il Consiglio ne prende atto nella prima seduta successiva.
10. Nel caso di controversia circa la rappresentanza politica di un gruppo, appartenente ad un partito riconosciuto a livello nazionale, la stessa viene attribuita dal Presidente della Provincia, sentita la struttura del partito e/o movimento di livello almeno regionale tenendo conto dell'indicazione fornita dalla struttura del Partito stesso.
11. Maggioranza e minoranza consiliari vengono individuate per gruppi intendendosi per maggioranza i gruppi che appoggiano il governo della Provincia e, per minoranza, i gruppi di opposizione.

12. Ogni modifica nella composizione dei gruppi, così come di eventuali cambiamenti di denominazione degli stessi nel corso del mandato amministrativo, dovrà essere comunicata al Presidente della Provincia per la conseguente presa d'atto.

Articolo 26 - Consiglieri delegati

1. Le competenze e le prerogative del Vice Presidente e dei Consiglieri Delegati sono le funzioni fissate dall'art. 23 dello Statuto.
2. I Consiglieri delegati sono tenuti ad essere presenti alle sedute del Consiglio Provinciale e possono intervenire su autorizzazione del Presidente o su richiesta di altro Consigliere. In relazione alle deleghe ad essi attribuite illustrano le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 27 - Conferenza dei Capigruppo

1. Viene istituita la Conferenza dei Capigruppo che concorre a stabilire la programmazione dei lavori consiliari e a definire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia sottopone alla Conferenza dei Capigruppo gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio. La Conferenza Capigruppo in particolare formula proposte e pareri utili alla trattazione degli argomenti posti in discussione.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o in assenza di quest'ultimo dal Vice Presidente. Le riunioni sono convocate nei tempi e con le modalità previste all'art. 3. Non sono previste sedute in seconda convocazione.
4. La Conferenza dei Capigruppo deve essere inoltre convocata quando lo richiedano per scritto motivandola i Capigruppo che rappresentino almeno un quarto dei Consiglieri in carica.
5. Nel corso del Consiglio Provinciale il Presidente può sospendere momentaneamente i lavori e chiedere, per motivi di opportunità legati alla tematica in discussione, la riunione dei Capigruppo presenti.
6. Il Capigruppo temporaneamente impossibilitato ad intervenire di persona viene sostituito dal Vice Capogruppo o in assenza di quest'ultimo, da altro Consigliere delegato dal Capogruppo stesso.
7. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Conferenza stessa in relazione a particolari circostanze.
8. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo, sono valide quando vi partecipano i Capigruppo che rappresentino almeno la metà dei Consiglieri assegnati e siano presenti i rappresentanti di almeno un gruppo di maggioranza ed uno di minoranza, ove esistente, così come definite all'art. 25 comma 11.
9. Nel caso in cui risulti impossibile riunire la Conferenza dei Capigruppo e risulti necessario ed urgente procedere al suo svolgimento, è possibile procedere mediante seduta telematica, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni indicate ai commi precedenti. Il Presidente, inoltre, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede anche alla consultazione dei Capigruppo attraverso i normali canali di comunicazione telematica.

10. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto specifico verbale a cura della Struttura del Consiglio che designa allo scopo, con provvedimento del Responsabile della Struttura, sentito il Presidente della Provincia, un segretario.
11. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo partecipa solo su richiesta del Presidente, il Segretario Generale.
12. Per la Conferenza dei Capigruppo valgono tutte le disposizioni, in quanto compatibili, stabilite nel presente Regolamento per le Commissioni Permanenti.

Articolo 28 - Commissioni consiliari permanenti. Costituzione e compiti

1. A norma dello Statuto il presente Regolamento disciplina i compiti, il numero, la composizione, l'elezione dei membri e le loro eventuali dimissioni e sostituzioni, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni consiliari permanenti.
2. Sono istituite in seno al Consiglio Provinciale due Commissioni Consiliari permanenti. La Prima Commissione è denominata "Area delle competenze amministrative" che si occupa a titolo esemplificativo delle seguenti materie (Affari Istituzionali, Bilancio, Personale, Comunicazione, Pari Opportunità, Innovazione tecnologica, Sviluppo Strategico, Cultura, Istruzione, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo) , la Seconda Commissione è denominata "Area delle competenze tecniche" che si occupa a titolo esemplificativo delle seguenti materie (Patrimonio, Lavori Pubblici e Infrastrutture, Viabilità, Protezione Civile, Mobilità, Trasporti, Pianificazione Territoriale).
3. La trattazione di ogni atto a valenza regolamentare è svolta dalla Prima Commissione consiliare che svolge anche la funzione di Commissione per gli Affari Istituzionali.
4. Se una proposta oggetto di esame ricade nella competenza di entrambe le commissioni, il Presidente della Provincia la assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure la assegna ad entrambe le Commissioni per l'esame congiunto. In tal caso le Commissioni sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
5. Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di propria competenza, ne informa il Presidente della Provincia che decide in merito. Quando una Commissione reputa che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di propria competenza, ne informa il Presidente della Provincia che decide, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
6. Le Commissioni permanenti sono composte da sei componenti per ciascuna commissione nella proporzione della consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando, comunque, la presenza, in almeno una delle due commissioni di ogni eventuale/ eventuali monogruppo/monogruppi presenti in consiglio.
Trattandosi di organo con parità di componenti, in caso di parità di votazione il voto del Presidente è prevalente.
7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il Consiglio vi procede nel rispetto della proporzione di cui al comma 6.
8. Viene dichiarato decaduto da membro di commissione consiliare permanente il Consigliere che risulti assente dai suoi lavori per tre sedute consecutive, senza aver

preventivamente giustificato l'assenza, per iscritto al Presidente della Commissione stessa.

9. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, su indicazione del Capogruppo per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo, non appartenente alla stessa Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione anche verbale in caso d'urgenza del Consigliere interessato o in mancanza, del gruppo di appartenenza diretta al Presidente della Commissione. Della sostituzione avvenuta deve essere fatta espressa menzione nel verbale sommario della seduta.

Articolo 29 - Elezione delle Commissioni permanenti

1. L'elezione delle Commissioni permanenti può avvenire con votazione palese ed unanime del Consiglio, su proposta globale della Conferenza dei Capigruppo.
2. In caso di mancato accordo, il Consiglio vi procede per singola Commissione, con voto segreto e limitato a due preferenze; risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti nel rispetto e nei limiti della proporzione, come determinata all'art. 28, comma 6. Le votazioni vengono ripetute nel corso della stessa seduta, nel caso di mancato rispetto della proporzione anzidetta fino al raggiungimento dell'esito richiesto.

Articolo 30 - Presidenza, convocazione e funzionamento delle commissioni permanenti

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti interni.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente della Provincia che la presiede.
3. Il Presidente, nella prima seduta successiva a quella della sua nomina, delega le funzioni vicarie ad altro componente della Commissione e ne dà comunicazione al Presidente della Provincia. La composizione della Commissione con l'indicazione del Presidente e Vice Presidente è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.
4. In caso di assenza contemporanea del Presidente della Commissione e del Vice Presidente, la Commissione viene presieduta dal componente più anziano di età.
5. Il Presidente della Commissione convoca le riunioni e stabilisce gli argomenti da trattare. Ogni componente può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione; in caso di motivato diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione a maggioranza dei componenti presenti.
6. Un terzo dei componenti della Commissione può richiedere, per iscritto, al Presidente della commissione la convocazione della Commissione, indicando gli argomenti da trattare; la riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta.
7. Le convocazioni sono disposte secondo le modalità e i mezzi previsti dall'art. 3 comma 3 del presente Regolamento almeno quattro giorni utili prima della riunione. La convocazione è comunicata, mediante trasmissione dell'ordine del giorno entro lo stesso termine, al Presidente della Provincia al Segretario Generale, ai Consiglieri delegati, ai responsabili apicali delle struttura interessati ed agli organi di

informazione; la stessa viene, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia. Insieme all'ordine del giorno viene trasmessa la documentazione relativa agli atti su cui la Commissione dovrà esprimersi, solo ove questa sia pervenuta alla struttura. In caso diverso gli atti verranno illustrati verbalmente nel corso della seduta.

8. Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sede centrale dell'Amministrazione Provinciale; possono, comunque, in via del tutto eccezionale e previo nulla osta del Presidente della Provincia, essere convocate in altra sede nell'ambito del territorio provinciale.
9. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide se sono presenti almeno quattro componenti e le decisioni relative alla espressione dei pareri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono prese a maggioranza dei votanti, in seconda convocazione le sedute sono valide se sono presenti almeno 3 componenti.
10. La riunione della Commissione in prima convocazione è valida con la presenza dei componenti indicata al comma precedente. Le sedute di prima convocazione sono dichiarate deserte se entro mezz'ora dalla convocazione non è raggiunto il numero legale. Dopo un'ora è prevista la seconda convocazione, che è ritenuta valida con la presenza di almeno 3 componenti come indicato al comma precedente.
11. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo l'espletamento dell'attività istruttoria relativa alle proposte deliberative assegnate. Il Presidente della Commissione decide di conseguenza.

Articolo 31 - Funzioni delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono organi consultivi e propositivi del Consiglio in relazione a tutte le materie di competenza consiliare.
2. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Provincia, può disporre l'iscrizione direttamente in Consiglio, informandone la Conferenza dei Capigruppo.
3. Le Commissioni hanno, inoltre, potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte di deliberazioni vengono rimesse al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale per promuoverne l'istruttoria. Le mozioni vengono indirizzate al Presidente della Provincia che le propone alla Conferenza dei Capigruppo e le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provvedendo a trasmetterle ai consiglieri.
4. Le commissioni possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive sul funzionamento dei servizi, sull'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, sulla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dalla Provincia.
5. Il Presidente della Provincia, il Segretario generale ed i Presidenti delle Commissioni, possono partecipare, senza voto, alle riunioni di tutte le Commissioni; i consiglieri delegati ed i responsabili apicali, solo se espressamente richiesti. Tutti i Capigruppo partecipano alle stesse, con convocazione dei rispettivi presidenti, con diritto di parola e senza diritto di voto.
6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione di norma su supporto elettronico in apertura di seduta.

Articolo 32 - Commissione di garanzia e controllo

1. A norma dell'articolo 18 comma 6 dello Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale che ne definisce anche la composizione numerica, può essere istituita una Commissione di garanzia e controllo. La predetta deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. La Commissione svolge funzioni di garanzia in ordine al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione e alle modalità di decadenza dei Consiglieri previsti dall'articolo 21 dello Statuto.
3. La Commissione svolge altresì ogni altro adempimento idoneo a coadiuvare il Consiglio per il più efficace servizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
4. La Commissione che nella sua costituzione rispetta la proporzione della consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando, comunque, la presenza di almeno un Consigliere per ciascun gruppo, elegge, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quale Presidente, uno dei Consiglieri scelto fra le forze di opposizione al governo della Provincia ove presenti nella commissione stessa. Qualora l'elezione non avvenga all'unanimità si intende nominato il componente di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di consensi.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, le funzioni sono svolte dal componente di minoranza- così come definita all'art. 25 comma 11- più anziano di età. Nel caso non sia presente nessun componente di minoranza - così come definita all'art. 25 comma 11- la seduta è dichiarata deserta. Non sono previste sedute in seconda convocazione. La Commissione decide a maggioranza dei componenti votanti.
6. La Commissione è convocata dal suo Presidente, ponendo all'ordine del giorno le questioni di controllo e garanzia che ritenga di iscrivere di sua iniziativa, ovvero su richiesta di un componente della Commissione medesima o di un capogruppo o di almeno 3 consiglieri.
7. L'iniziativa e le richieste di controllo da iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, devono specificare in modo puntuale i profili dell'attività di amministrazione del Presidente della Provincia in relazione ai quali si intende attivare il controllo politico-amministrativo, a supporto dell'esercizio della corrispondente funzione che compete al Consiglio.
8. L'iniziativa e le richieste di garanzia da iscrivere all'ordine del giorno, devono specificare i singoli aspetti dei diritti, delle competenze o delle prerogative, riguardo alle quali si rende necessario l'esame della Commissione in relazione alle competenze che le spettano ai sensi del 2° e 3° comma del presente articolo.
9. All'inizio della seduta di trattazione dei singoli argomenti, la Commissione decide sulla ammissibilità dell'iniziativa e delle richieste in relazione alle proprie competenze, programma i propri lavori e decide quali approfondimenti effettuare. La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento finale. Sono ammesse relazioni di minoranza-, così come definita all'art. 25 comma 11- e/o dei singoli gruppi da allegare al documento. La Commissione trasmette la

documentazione conclusiva al Presidente della Provincia e alla Conferenza dei Capigruppo per la discussione in aula.

10. Annualmente, il Presidente della Commissione trasmette una relazione sulla attività svolta al Presidente della Provincia e alla Conferenza dei Capigruppo.
11. La Commissione è nominata per almeno un anno. La Commissione, allorquando è nominata per periodi inferiori a quello corrispondente al mandato amministrativo, può essere confermata con gli stessi componenti con il voto palese ed unanime dei Consiglieri presenti alla seduta in cui si decide il rinnovo della stessa e la nuova durata dell'incarico.
12. Le sedute della commissione di garanzia e controllo sono segrete, salvo diverso avviso della commissione, da adottare a maggioranza dei componenti assegnati alla commissione.
13. Un funzionario, designato dal Presidente della Provincia, è addetto ai compiti di segretario della Commissione
14. Alla commissione di garanzia e controllo si applicano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti in quanto compatibili.

Articolo 33 - Commissioni d'inchiesta e d'indagine

1. Il Consiglio può deliberare, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18 - 6° comma dello Statuto, a maggioranza assoluta dei propri membri, la costituzione di commissioni di inchiesta su specifiche questioni, definendone anche la composizione numerica. La presidenza, ferma restando la composizione proporzionale indicata all'art. 28, 6° comma, è attribuita alle opposizioni al governo della Provincia. Per quanto non previsto, si applicano le norme relative alle Commissioni Consiliari permanenti.
2. Le Commissioni di inchiesta possono essere costituite solo con obiettivi e su oggetti definiti e con tempi prefissati per concluderle e riferire al Consiglio Provinciale in forma orale e scritta.
3. La Commissione ha i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione il Presidente della Provincia, è tenuto a mettere a disposizione della stessa gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Un funzionario, designato dal Presidente della Provincia, è addetto ai compiti di segretario della Commissione.
5. Le Commissioni di indagine possono disporre l'audizione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri delegati oltre che dei responsabili apicali dei servizi e dei dirigenti delle partecipate direttamente o indirettamente interessati all'indagine, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'esibizione o l'acquisizione di copie di atti relativi all'attività oggetto dell'indagine.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
7. Le Commissioni di indagine svolgono il proprio lavoro entro il termine assegnato dalla delibera istitutiva. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e la presenza di almeno due terzi per la riunione

conclusiva. Non sono previste sedute in seconda convocazione. Le decisioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti.

8. Nella relazione al Consiglio , il Presidente della Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti che non sono risultati, direttamente od indirettamente , connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 6. Il Consiglio, in seduta segreta, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Presidente della Provincia i propri orientamenti in merito agli atti che dovrà promuovere.
9. La Commissione, qualora non abbia concluso i propri lavori, rimette al Presidente della Provincia gli atti prodotti e relaziona al Consiglio in forma orale e scritta. Il nuovo Consiglio provinciale può decidere con votazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica di acquisire gli atti precedenti e di costituire una nuova Commissione per il proseguimento dell'indagine.

Articolo 34 - Verbale delle sedute e pubblicità dei lavori

1. Il Personale che assicura il supporto amministrativo al Consiglio, fatta salva la deroga di cui agli artt. 32 e 33, rileva in apertura di seduta la presenza dei componenti delle Commissioni.
2. La verbalizzazione delle sedute è assicurata mediante registrazione su apposito supporto magnetico conservato agli atti su "file audio".
3. I verbali vengono messi a disposizione del Presidente della Provincia e dei Capigruppo in via informatica.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

TIPOLOGIA DELLE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 35 - Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti

1. Il Consiglio Provinciale è convocato normalmente in seduta ordinaria dal Presidente della Provincia che formula il relativo ordine del giorno, come stabilito all'art. 27 del presente regolamento.
2. Il Consiglio Provinciale è convocato in via straordinaria quando lo richiede il Presidente della Provincia o un quarto dei Consiglieri in carica; in tal caso il Presidente deve indire la seduta entro 20 giorni. E' da ritenersi altresì seduta straordinaria quella convocata per il dibattito e la trattazione di particolari argomenti, in circostanze straordinarie con o senza approvazione di specifici documenti.
3. Il Consiglio Provinciale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili, valutati tali dal Presidente della Provincia che rendono necessaria la seduta.

Articolo 36 - Sedute "aperte" e congiunte

1. Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta "aperta", sentita la Conferenza dei Capigruppo, quando sussistono particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità. In tal caso il Presidente della Provincia può convocare il Consiglio Provinciale nella sede abituale o in altre, come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento. A tali adunanze, che hanno carattere straordinario, possono essere invitati, oltre ai Parlamentari ed ai rappresentanti della Regione e dei Comuni della provincia, anche i rappresentanti di Enti e Associazioni o singole personalità, interessate ai temi in discussione. In tali adunanze il Presidente della Provincia, fatta salva la libertà d'espressione dei Consiglieri, può dare la parola agli intervenuti.
2. Il Consiglio Provinciale, inoltre, può essere convocato, congiuntamente ad altri consigli, provinciali o comunali, quando sussistono particolari motivi di opportunità.
3. Nelle sedute "aperte" e congiunte non è possibile adottare deliberazioni o assumere impegni di spesa a carico della Provincia, mentre, invece, possono essere adottati documenti a valenza squisitamente politica. Per tali sedute non è prevista la seconda convocazione perché non è richiesto alcun *quorum* strutturale. Tali documenti sono validi per l'Amministrazione provinciale se approvati con la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri votanti, ai sensi dell'art. 69.
4. Nella seduta aperta il Segretario generale partecipa solo su richiesta del Presidente.

Articolo 37 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche salvo i casi previsti dal successivo art. 38.

Articolo 38 - Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono segrete quando vengono trattati argomenti o esaminati fatti e circostanze che comportano apprezzamenti e valutazioni sulle capacità professionali, correttezza, comportamenti e/o questioni attinenti alla vita privata di persone.
2. La scelta per la convocazione di tale tipo di adunanza è effettuata dal Presidente della Provincia secondo quanto previsto all'art. 27 del presente Regolamento nell'ambito dei poteri allo stesso assicurati dalla Legge. Per la valutazione circa la sussistenza dei motivi necessari per la seduta segreta il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.
3. Durante una seduta pubblica, su proposta anche di un solo Consigliere, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, sentito un Consigliere a favore ed uno contro, di procedere a seduta segreta.
4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Generale, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 39 - Partecipazione ed interventi di terzi

1. Per decisione del Presidente della Provincia, possono essere ammessi a illustrare argomenti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti, rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni, società, associazioni, ecc, a prescindere dai soggetti individuati al successivo art. 51.

2. Il Collegio dei Revisori può richiedere al Presidente della Provincia, prima della seduta, che uno o più Revisori prendano la parola su singoli argomenti per comunicazioni o spiegazioni inerenti all'attività del Collegio.
3. Su richiesta del Presidente della Provincia, o di un quarto dei Consiglieri, il Collegio dei Revisori presenta ed illustra al Consiglio provinciale relazioni e documenti.
4. Il Collegio dei Revisori partecipa collegialmente o quanto meno con uno dei tre membri nella persona, possibilmente del Presidente, alle sedute del Consiglio provinciale allorquando è in approvazione il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo. In tali sedute a richiesta dei Consiglieri devono essere forniti tutti i chiarimenti del caso.
5. Il Presidente della Provincia può ammettere – a seconda delle esigenze delle materie in discussione e solo per il tempo necessario – le persone il cui intervento sia ritenuto opportuno ai fini della trattazione di un determinato argomento.
6. In presenza di accertate limitazioni della capacità fisica, i Consiglieri interessati possono avvalersi della presenza in aula, nello spazio riservato agli stessi, di un assistente personale di fiducia

Articolo 40 - Ordine nelle sedute

1. Il Presidente della Provincia provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute con l'assistenza della Polizia Provinciale.
2. La forza pubblica non può, comunque, entrare in aula se non autorizzata dal Presidente della Provincia ed interviene solo su sua richiesta.
3. Un rappresentante della Polizia Provinciale è comunque tenuto ad esser presente alle sedute del Consiglio come servizio di rappresentanza istituzionale

Articolo 41 - Comportamento dei consiglieri e sanzioni disciplinari

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure su atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi; tale diritto è esercitato nei limiti del civile rispetto e delle istituzioni.
2. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose ed offensive il Presidente della Provincia lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente della Provincia può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Se il Consigliere richiamato contesta la decisione e persevera nel suo comportamento, il Presidente della Provincia lo espelle dalla Sala limitatamente all'argomento in discussione e, nel caso in cui il Consigliere non vi ottemperi, il Presidente sospende momentaneamente la seduta e dà le istruzioni per l'allontanamento dall'aula avvalendosi dei commessi di servizio. Al termine della discussione dell'argomento per il quale il Consigliere è stato espulso, il Presidente lo richiama in aula permettendogli di partecipare alla votazione.
4. Qualora il Consigliere al rientro in aula persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia

nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti a cura dei commessi di servizio. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del Consigliere censurato.

Articolo 42 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio provinciale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono essere in ogni caso esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Il Presidente della Provincia, risultato vano il primo richiamo, può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. Il Presidente per rendere efficaci le disposizioni dei commi precedenti può avvalersi dei commessi di servizio e qualora risultino inefficaci i provvedimenti adottati dispone la sospensione della seduta e chiede l'intervento della Polizia Provinciale.

Articolo 43 - Disordini in aula

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente della Provincia, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente della Provincia dispone la riconvocazione della seduta.

CAPO II

ORDINE DEL GIORNO

DEPOSITO ATTI

Articolo 44 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio, costituisce l'ordine del giorno, che è parte integrante dell'avviso di convocazione. Ogni oggetto deve essere formulato in maniera tale da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'argomento. Spetta al Presidente della Provincia stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 38.
3. L'ordine del giorno deve essere predisposto con la seguente articolazione:
 - a) Approvazione verbali sedute precedenti;
 - b) Comunicazioni del Presidente della Provincia;

- c) Sezione relativa alle proposte di deliberazioni nell'ordine che il Presidente della Provincia riterrà più opportuno o a seconda dell'importanza delle stesse;
 - d) Sezione relativa alle interrogazioni ed alle interpellanze nell'ordine di presentazione delle stesse così come pervenute al protocollo generale;
 - e) Sezione dedicata all'approvazione delle mozioni nell'ordine di presentazione delle stesse, così come pervenute al protocollo generale. L'anticipazione della trattazione in Consiglio delle mozioni inserite all'ordine del giorno, nei confronti delle altre, deve essere approvata dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole dei consiglieri votanti, ai sensi dell'art. 69.
4. Eventuali delibere di surroga devono essere trattate all'inizio della seduta.

Articolo 45 - Pubblicazione e diffusione

1. L'ordine del giorno delle sedute è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia ed è pubblicizzato con tutti i mezzi a disposizione dell'Amministrazione, compresi quelli informatici.
2. L'ordine del giorno delle riunioni convocate d'urgenza e gli argomenti compresi in eventuali ordini del giorno suppletivi, sono pubblicati sul sito istituzionale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri l'avviso di convocazione delle sedute viene inviato inoltre al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, ai responsabili apicali delle strutture.

Articolo 46 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri su supporto informatico, almeno 48 ore precedenti la seduta ordinaria. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza, o quelli riguardanti un eventuale ordine del giorno suppletivo devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, almeno 24 ore precedenti la seduta .
2. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio se non è stata depositata entro i termini suddetti, nel suo testo completo, corredata dei pareri obbligatori e di quelli eventualmente ritenuti necessari.
3. Per la proposta di approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo il termine di cui sopra è di almeno 20 giorni consecutivi.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Articolo 47 - Validità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica computando a tal fine anche il Presidente della Provincia.
2. Le sedute del Consiglio in seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica, computando a tal fine anche il Presidente della Provincia.

3. Il Consiglio provinciale opera in seconda convocazione solo ed esclusivamente quando è stata dichiarata deserta la 1^a convocazione.
4. Le assenze dei Consiglieri alla seduta di prima e seconda convocazione sono disciplinate all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 48 - Verifica del numero legale. Appello

1. Nel caso in cui, alla scadenza del sessantesimo minuto sia constatata la mancanza del numero legale ai sensi del 1° comma dell'art. 47, il Presidente della Provincia dichiara deserta la seduta di prima convocazione ed il Segretario ne dà atto a verbale.
2. Subito dopo la dichiarazione di seduta deserta essendo intervenuta la seconda convocazione, come specificatamente indicato nell'avviso di convocazione, il Presidente della Provincia fa effettuare l'appello nominale.
3. Nel caso in cui sia constatata la mancanza del numero legale ai sensi del 2° comma dell'articolo 47, il Presidente della Provincia dichiara definitivamente deserta la seduta ed il Segretario ne dà atto a verbale.
4. Nel corso della seduta la verifica del numero legale, può essere chiesta da qualsiasi Consigliere nonché dal Segretario Generale, prima che si proceda alla votazione dell'argomento in discussione. Il Presidente, qualora sia stata constatata la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta per gli argomenti rimasti da trattare ed il Segretario ne dà atto a verbale.
5. I Consiglieri che entrano o che si assentano definitivamente dall'aula dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso espressamente al Segretario Generale affinché se ne possa prendere nota nel verbale con certezza.
6. In ogni atto consiliare è riportata la effettiva ricognizione delle presenze/assenze dei Consiglieri al momento della votazione per ogni specifico argomento.

Articolo 49 - Designazione degli scrutatori per elezioni segrete

1. Il Presidente della Provincia, constatata la presenza dei Consiglieri nel numero legale richiesto, dichiara aperta la seduta.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla elezione di due scrutatori di cui uno della maggioranza ed uno della minoranza- così come definite all'art. 25 comma 11- ove esistente, che, unitamente al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale, costituiscono il seggio elettorale che accerta la regolarità delle operazioni e l'esito delle votazioni che viene proclamato, poi, dal Presidente.

Articolo 50 - Ordine dei lavori

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. Il Presidente della Provincia procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio Provinciale i messaggi e le informazioni di carattere istituzionale e generale. La durata di tale comunicazione, di norma, non può superare i 10 minuti. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento con l'intervento di un solo Consigliere per ogni gruppo della durata massima di cinque minuti per ogni intervento. Dopo il chiarimento, fornito nella durata massima di due minuti, non è possibile alcun altro intervento.

3. Successivamente il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno individuati nella sezione relativa alle proposte di deliberazione nella sequenza indicata dallo stesso ordine del giorno.
4. Esaurita la trattazione degli argomenti di cui ai precedenti commi il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno individuati nella sezione relativa alle interrogazioni, alle eventuali interrogazioni urgenti e/o interpellanze nella sequenza indicata nello stesso ordine del giorno. Per la trattazione di tale sezione è prevista, la durata massima di un'ora con eventuale superamento della stessa solamente per portare a conclusione l'ultimo argomento in discussione.
5. In conclusione il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno individuati nella sezione relativa alle mozioni nella sequenza indicata dallo stesso ordine del giorno.
6. Il Presidente della Provincia anche su eventuale richiesta di un solo Consigliere può sempre proporre al Consiglio la variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. La proposta in ogni caso è sottoposta al voto del Consiglio che decide a maggioranza senza discussione.
7. La procedura di variazione dell'ordine del giorno indicata al comma precedente non si applica per la trattazione delle interrogazioni urgenti, delle interrogazioni, e delle interpellanze per le quali il Presidente, indipendentemente dall'ordine con le quali sono state inserite nell'ordine del giorno, ne dispone la trattazione in presenza del richiedente interrogante/interpellante.
8. Il Presidente può disporre, qualora se ne presentino le condizioni, la deroga dei tempi fissati ai precedenti commi 2 e 4 relativamente alla trattazione delle rispettive sezioni.

Articolo 51 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

1. Il Presidente della Provincia può richiedere la presenza nella sala consiliare dei responsabili apicali interessati agli argomenti in discussione nel caso in cui si renda necessario svolgere relazioni, fornire informazioni od elementi tecnici utili alla valutazione del Consiglio.
2. Possono essere invitati altresì, dal Presidente della Provincia, consulenti e professionisti incaricati dall'Amministrazione, per fornire illustrazione e chiarimenti di natura tecnica.

Articolo 52 - Regolamentazione degli interventi

1. I Consiglieri che intendono prendere la parola, ne fanno richiesta al Presidente che ha la facoltà di interrompere il Consigliere intervenuto per richiamarlo al rispetto del Regolamento e/o dei tempi di durata dell'intervento.
2. Ogni intervento deve riguardare la proposta in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, se questi persiste, gli toglie la parola.
3. I Consiglieri possono intervenire una sola volta nella discussione relativa allo stesso argomento salvo per fatto personale o per dichiarazione difforme dal gruppo.
4. Gli interventi per motivi procedurali non possono superare i cinque minuti. Sono considerati interventi per motivi procedurali, quelli relativi alla mozione d'ordine, al "fatto personale", alla questione pregiudiziale, alla questione sospensiva, alla

proposta di variazione dell'ordine del giorno ed alla proposta di passare a seduta segreta.

5. Le comunicazioni effettuate all'inizio della seduta sono contenute nel tempo massimo di dieci minuti ognuna. Qualora ci sia una richiesta di chiarimento la risposta è fornita nel tempo massimo di due minuti.
6. Qualora vengano formulate interrogazioni urgenti le stesse devono essere contenute, individualmente, nella misura massima di cinque minuti. Stesso tempo è concesso per la risposta. Non è possibile alcuna replica.
7. Le interrogazioni sono lette dall'interrogante per il tempo necessario al completamento della lettura purchè non ecceda la misura massima di cinque minuti. Il rispondente ha a disposizione cinque minuti ed il Consigliere interrogante successivamente dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di cinque minuti.
8. Le interpellanze sono illustrate dall'interpellante nel tempo massimo di cinque minuti. Stesso tempo ha a disposizione il rispondente. Il Consigliere interpellante dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di cinque minuti. Prima della risposta è consentito ad ogni gruppo l'intervento della durata massima di cinque minuti.
9. Il tempo riservato ai relatori per illustrare le proposte di deliberazioni è contenuto in quindici minuti al massimo. Ogni Consigliere ha il diritto di intervenire per un tempo massimo di dieci minuti. Può essere concessa, allo stesso Consigliere già intervenuto, nuovamente la parola solamente per dichiarazione di voto.
10. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può richiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.
11. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione previste al successivo art. 64, 1° comma sono illustrati dal proponente nel tempo massimo di cinque minuti. Il dibattito successivo si articola con le modalità previste al precedente 9° comma, riducendo i tempi di intervento dei Consiglieri a cinque minuti.
12. Le proposte di mozioni, sono illustrate dal presentatore o dal primo dei firmatari o, in assenza di questi, da colui che segue nell'ordine nel tempo massimo di quindici minuti. Per il dibattito è concesso ad ogni gruppo presente in Consiglio il tempo massimo di quindici minuti durante il quale possono intervenire uno o più consiglieri dello stesso gruppo.
13. Per le dichiarazioni di voto di cui al successivo articolo 62 comma 6 può intervenire un solo Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti; gli altri Consiglieri possono intervenire, per un tempo analogo, solo in caso di difformità di voto rispetto al proprio gruppo.
14. Per gli interventi dei soggetti esterni al Consiglio, il Presidente dispone che la relazione illustrata dagli stessi sia contenuta nel tempo strettamente necessario.
15. Nel caso di sedute aperte o allorquando sia previsto all'ordine del giorno il dibattito su un determinato argomento, le modalità ed i tempi saranno preventivamente disciplinati dalla Conferenza dei Capigruppo.
16. La Conferenza dei Capigruppo può stabilire deroghe alla durata degli interventi disciplinati dai commi precedenti.

17. E' riservato al Presidente della Provincia, in tale veste, di intervenire in qualsiasi momento della discussione di un oggetto all'ordine del giorno.

Articolo 53 - Il Segretario generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa attraverso pareri, direttive interpretative e assicura la regolarità dell'azione amministrativa in tutta l'attività del Consiglio agendo in qualità di interlocutore di garanzia nei confronti dell'intera attività consiliare.
2. Il Segretario Generale si avvale della collaborazione del personale interno di sua fiducia per tutto quello che concerne l'attività di preparazione e di svolgimento del Consiglio. Rende altresì pareri su eventuali emendamenti nel corso della seduta e, sempre in tale circostanza, pareri sui quesiti posti dal Presidente della Provincia e dai Consiglieri sempre che non necessitino ulteriori approfondimenti.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario previsto dall'art. 30 dello Statuto e nel caso di contemporanea assenza o impedimento, da altro Segretario comunale/provinciale allo scopo nominato.
4. Eccezionalmente, per l'approvazione di atti che hanno scadenza perentoria e solo per essi, in caso di contemporanea assenza o impedimento del Segretario Generale e del Vice Segretario e non sia stato possibile attivare i canali per procedere alla nomina di altro Segretario comunale/provinciale, le loro funzioni possono essere svolte da un Consigliere appositamente designato dal Presidente della Provincia. Di tale circostanza va espressamente dato atto a verbale.
5. Nel corso della seduta in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario Generale o di chi lo sostituisce legalmente, funge da Segretario un Consigliere designato dal Presidente della Provincia. Di tale eccezionale circostanza va espressamente dato atto a verbale.

Articolo 54 - Verbale adunanze

1. La verbalizzazione delle riunioni del Consiglio è curata dal Segretario generale che attesta l'andamento della seduta.
2. A conclusione di ciascuna seduta è disponibile sul sito istituzionale apposita registrazione audio, salvo i casi in cui la seduta è dichiarata segreta. La registrazione è riportata in apposito file audio e conservata in atti per l'intero mandato consiliare. Alla fine del mandato le registrazioni delle sedute sono conservate agli atti in modo stabile e permanente.
3. Il verbale delle deliberazioni costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa dal Consiglio; riporta data ora e luogo di svolgimento della seduta, dà conto del rispetto del quorum strutturale, contiene il testo integrale di quanto deliberato; il numero dei voti favorevoli; il numero ed i nominativi dei consiglieri astenuti e contrari. Da esso risulta quando la seduta ha avuto luogo in forma segreta. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.

4. Se gli interessati ne fanno richiesta al Presidente della Provincia, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario contestualmente alla lettura al Consiglio.

Articolo 55 - Rettifiche verbale

1. A richiesta di un Consigliere il Segretario Generale durante l'adunanza dà lettura delle parti del verbale ove siano state presentate richieste scritte di rettifiche e/o di integrazioni di carattere sostanziale.
2. Il Presidente della Provincia interpella i Consiglieri per conoscere se vi siano opposizioni alle modifiche proposte. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata; in caso contrario possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta.
3. Il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica e, se approvata, il Segretario Generale ne prende atto nel verbale dell'adunanza in corso; della modifica si fa richiamo nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

Articolo 56 - Registrazione delle sedute

1. Le registrazioni delle sedute del Consiglio – ivi comprese le eventuali registrazioni video - costituiscono il supporto all'attività di trascrizione integrale del verbale della seduta.
2. Si procede alla registrazione anche delle sedute segrete il cui contenuto viene secretato e custodito presso la Segreteria generale, per il periodo di tempo stabilito dalla relativa deliberazione. Nel testo della deliberazione risulta la semplice stesura di una sommaria verbalizzazione.

Articolo 57 - Chiusura della seduta

1. La seduta si chiude con l'esaurimento di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nei casi di mancanza del numero legale o per altri particolari motivi disciplinati nei precedenti articoli o allorquando lo decide il Presidente per esigenze da giustificare al momento.
2. Se la seduta si chiude prima dell'esaurimento dell'ordine del giorno, gli argomenti non trattati sono inseriti prioritariamente all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

CAPO IV

LE DELIBERAZIONI

Articolo 58 - Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa relativa alle proposte di deliberazione spetta:
 - a) Al Presidente della Provincia
 - b) alle Commissioni consiliari permanenti secondo l'art. 31 comma 3 del presente regolamento.
 - c) Ad ogni Consigliere Provinciale
 - d) Alla Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Articolo 59 - Forme e contenuti

1. Il Segretario Generale fornisce al Consiglio consulenza giuridico amministrativa e cura, tra l'altro, che i pareri delle deliberazioni siano espressi con chiarezza, assicurando altresì al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che gli competono.
2. Quando il testo della deliberazione proposto non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che ciò venga espressamente richiesto per particolari motivi da un Consigliere. Nel caso il testo del dispositivo dell'atto venga emendato ne viene data lettura al Consiglio prima della votazione.
3. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale e/o formale.
4. Nella parte narrativa dell'atto, devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi di tutti i pareri obbligatori di altri organismi od enti. Se tali pareri non sono espressi nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, statuto e regolamenti, si prescinde da essi, dandone, peraltro, contezza nell'atto.
5. Gli atti con cui si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni, devono contenere espressa menzione di tale volontà, richiamando gli estremi degli atti originari. Se tali atti comportano, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Articolo 60 - Illustrazione argomenti

1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa del Presidente della Provincia sono illustrate dal proponente o da eventuali consiglieri delegati.
2. Le proposte di deliberazione d'iniziativa delle Commissioni Consiliari Permanenti o del singolo Consigliere sono illustrate rispettivamente dai Presidenti delle Commissioni o dal Consigliere proponente. In caso di assenza dei proponenti di cui al presente comma, le proposte di deliberazione sono illustrate dai consiglieri appositamente delegati.
3. L'illustrazione delle proposte di deliberazione d'iniziativa della Assemblea dei Sindaci è svolta dal Presidente della Provincia quale Presidente dell'Assemblea.

Articolo 61 - Pareri delle commissioni espressi all'unanimità

1. Qualora la competente Commissione abbia espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole su una proposta di deliberazione, il dibattito non ha luogo ed il Presidente della Provincia passa senz'altro alla votazione, previa, se richieste, le dichiarazioni di voto.
2. Un terzo dei Consiglieri o un Capogruppo possono tuttavia chiedere che venga aperto il dibattito.

Articolo 62 - Discussione

1. Al termine dell'illustrazione di un argomento da parte del relatore il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire.

2. Coloro che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente prenotandosi, possibilmente all'inizio del dibattito.
3. Per gli interventi di soggetti esterni, individuati agli artt. 39 e 51 del presente regolamento il Presidente decide quale sia il momento più opportuno per la loro effettuazione.
4. Ciascun Consigliere può intervenire una sola volta durante la discussione dello stesso argomento. Il Presidente della Provincia può sempre intervenire, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola per muovere osservazioni o fornire chiarimenti.
5. Esauriti gli interventi, al relatore è concessa facoltà di replica, al termine della quale il Presidente dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente, prima di passare alla votazione, concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 63 - Proposte di deliberazione dei singoli Consiglieri e delle Commissioni Consiliari Permanenti ed Assemblea Sindaci

1. L'iniziativa di proposte di deliberazione al Consiglio spetta anche ai singoli Consiglieri, nonché alle Commissioni Consiliari permanenti ed alla Assemblea dei Sindaci.
2. La Struttura della Provincia, negli uffici competenti per singola materia, assiste sia il singolo Consigliere, sia la Commissione Consiliare alla redazione della proposta.
3. La proposta di deliberazione presentata ai sensi del precedente comma, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, deve essere rimessa al Presidente della Provincia che la trasmette al Segretario perché assegni alla struttura apicale preposta l'istruttoria e la responsabilità della redazione del parere tecnico sull'atto, nonché il parere contabile nel caso in cui l'atto comporti spesa, dopo di che la indirizza, per l'esame, alle Commissioni Consiliari Permanenti che ne hanno competenza.

Articolo 64 - Proposte di emendamento

1. Il singolo Consigliere può proporre emendamenti su ogni proposta di deliberazione presentata in Consiglio.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per scritto al Presidente della Provincia.
3. Gli emendamenti così presentati, se considerati di modesta entità dal Presidente della Provincia, suffragato per tale valutazione dal parere del Segretario Generale, e tali da non snaturare l'impianto complessivo della proposta deliberativa e/o tali da non comportare aumenti di spesa rispetto alla proposta originaria, possono essere immediatamente accolti e posti in votazione. Nel caso di loro approvazione, immediatamente dopo è sottoposta all'approvazione del Consiglio l'originaria proposta di deliberazione opportunamente emendata. Nella ipotesi in cui le proposte di emendamento abbiano carattere "rilevante" rispetto all'originaria proposta deliberativa esse sono poste in discussione e quindi in votazione per il loro accoglimento. Ove le stesse vengano approvate dalla maggioranza del Consiglio il Presidente della Provincia affida l'originaria proposta di deliberazione con gli

emendamenti approvati al Segretario Generale perché direttamente provveda a curare la nuova istruttoria della proposta deliberativa emendata, rinviando quindi l'esame della stessa alla successiva seduta del Consiglio.

4. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5. La modalità di presentazione degli emendamenti riferiti al Bilancio di previsione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Articolo 65 - Modalità generali di voto

1. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Non partecipa alla votazione il componente del Consiglio che entra in aula quando la votazione ha già avuto inizio, mentre vi partecipa in caso di ripetizione della stessa.
2. Qualora, durante la votazione elettronica, un Consigliere preme deliberatamente il pulsante di un altro collega, il Presidente, accertata l'irregolarità, lo espelle dall'Aula consiliare per il resto della seduta. Nel caso in cui un determinato Consigliere persista durante le successive sedute nella irregolarità del voto, il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo, valuterà gli ulteriori provvedimenti da adottare.
3. Le votazioni sono palesi salvo quelle concernenti persone che avvengono a scrutinio segreto, ad eccezione dei casi per i quali sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Le votazioni palesi hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o mediante scrutinio elettronico.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) per gli emendamenti, secondo la natura soppressiva, modificativa od aggiuntiva di essi;
 - b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, a richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri in carica, per suddivisione e la votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui esse costituiscono lo schema di atto;
 - c) per i provvedimenti emendati o modificati, conclusivamente nel testo definitivo.
6. Per lo Statuto ed i Regolamenti il Presidente della Provincia invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione che dovranno essere formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso.
7. Per il bilancio si effettuano le votazioni sulle proposte di modifica di singoli interventi presentate dai Consiglieri. Dopo di ciò, congiuntamente vengono posti in votazione il bilancio annuale corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, eccetto brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 66 - Votazioni in forma palese

1. Il Presidente della Provincia pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari, ed, infine, gli astenuti. Gli astenuti concorrono a formare il numero dei votanti, così come il numero legale della seduta.

Dopo che il Segretario Generale ha verificato l'esito della votazione, il Presidente della seduta ne proclama il risultato con la formula "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

Articolo 67 - Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritto dalla Legge o se in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri in carica.
2. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed accerta il risultato della votazione che viene proclamato dal Presidente.

Articolo 68 - Votazioni segrete

1. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte e timbrate dalla Segreteria Generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento ed il suo carattere di segretezza deve risultare a verbale.
2. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito da quelli presenti meno gli astenuti alla votazione stessa. Questi ultimi devono dichiarare espressamente di non ritirare la scheda.
3. Le schede bianche o nulle sono computate nel numero dei votanti.
4. Nel caso di irregolarità ed, in particolare, quando il numero dei voti espressi risulta diverso da quello dei votanti, il Presidente della Provincia annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
5. In caso di votazione avente per fine una elezione ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o per specifica indicazione fornita dal Presidente. I nominativi votati oltre il numero previsto rendono nulla la scheda.
6. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono anche la rappresentanza della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente della Provincia sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tale diritto. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, risultando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, garantendo comunque l'elezione del rappresentante della minoranza - ove esistente - che ha riportato il maggior numero di voti -intendendo per minoranza quella definita all'art. 25 comma 11.
7. Terminata la votazione, il seggio elettorale di cui all'art. 49 comma 2 procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti; ne dà comunicazione al Presidente che proclama il risultato.
8. Dopo la proclamazione del risultato tutte le schede vengono distrutte. In caso di schede contestate o annullate, tutte le schede sono vidimate dal Presidente della Provincia, dal Segretario e da uno scrutatore e sono conservate presso la Segreteria Generale fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Articolo 69 - Esito delle votazioni

1. Eccetto i provvedimenti per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata con la maggioranza del numero dei voti risultante dalla somma dei favorevoli e dei contrari.
2. La proposta di deliberazione respinta in prima votazione non può essere riesaminata nella stessa seduta.
3. In caso di parità di voti la proposta non è né approvata, né respinta risultando l'esito infruttuoso. La votazione non può essere rinnovata nel corso della stessa seduta.

Articolo 70 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a maggioranza dei consiglieri in carica, computando ai fini della votazione anche il Presidente della Provincia. Non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili le deliberazioni che approvano lo Statuto, i regolamenti e le loro relative modifiche, per le quali si rimanda a quanto previsto all'art. 7 dello Statuto.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo, con votazione separata, dopo l'approvazione della deliberazione.

TITOLO III

RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA NOMINE-DESIGNAZIONI E REVOCHE

CAPO I

RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA NOMINE-DESIGNAZIONI E REVOCHE

Articolo 71 - Principi generali

1. Il Consiglio ed il Presidente della Provincia, secondo le rispettive competenze ed in conformità alle normative di legge, statutarie e regolamentari, provvedono, nel rispetto dei principi sulle pari opportunità ai sensi della vigente normativa in materia, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
2. I rappresentanti della Provincia non devono trovarsi in stato di incompatibilità ed in conflitto di interessi con le funzioni che sono chiamati a svolgere e per le quali devono possedere altresì requisiti culturali, professionali o d'esperienza adeguati, così come certificato dalla documentazione che deve essere presentata all'atto di nomina.
3. I rappresentanti sono tenuti, nell'espletamento del loro mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio e a rendere conto allo stesso secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. Non possono essere nominati/designati rappresentanti dell'Ente il Presidente della Provincia, il relativo coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, nonché i Consiglieri Provinciali.

5. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle nomine effettuate presso Enti, Aziende, Istituzioni, nella prima seduta utile.
6. Salvo particolari motivi di deroga adeguatamente motivati, deve essere promossa l'alternanza delle nomine nelle responsabilità amministrative; comunque l'eventuale riconferma all'incarico deve presupporre un apprezzamento dei risultati in termini di efficacia ed efficienza economica gestionale del precedente mandato.

Articolo 72 - Nomine e designazioni di competenza consiliare

1. Per le nomine o designazioni di competenza consiliare, il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo provvede con congruo anticipo a pubblicizzare gli incarichi da rinnovare per consentire anche a singoli cittadini e ad Associazioni di presentare candidature. Per ogni proposta devono essere rispettati i principi generali di cui al precedente articolo ed acquisiti gli atti dallo stesso articolo previsti.
2. I curricula e le dichiarazioni previste al precedente articolo devono essere espressamente esaminati da parte della Commissione Consiliare competente. La Commissione, che può disporre l'audizione dei singoli candidati dovrà valutare i curricula con specifico riferimento al settore in cui opera l'Ente, l'Azienda o l'Istituzione di destinazione al fine di individuare con obiettività l'idoneità dei candidati all'espletamento delle funzioni rappresentative conseguenti alla nomina. Al termine dell'esame delle proposte di nomina, la Commissione sottopone al Consiglio per ogni incarico almeno due nomi di candidati ritenuti idonei, salvo il caso in cui per la nomina, tra quelli proposti, sia dalla Commissione ritenuto idoneo un solo candidato.
3. I requisiti di professionalità richiesti ai candidati sono quelli indicati nelle disposizioni legislative o regolamentari o negli Statuti che disciplinano la costituzione degli organi degli Enti, Aziende ed Istituzioni presso i quali è prevista la rappresentanza del Consiglio.
4. Per i rappresentanti chiamati a svolgere funzioni di particolare natura, la nomina o la designazione potrà essere effettuata sulla base di una rosa di candidati in numero triplo rispetto a quelli da eleggere, proposti da ordini professionali, associazioni di categoria od Enti di volta in volta individuati dal Presidente della Provincia, in collaborazione con la Conferenza dei Capigruppo.
5. La composizione delle rappresentanze del Consiglio Provinciale negli organi di amministrazione e di controllo degli Enti, Aziende ed Istituzioni deve rispettare il rapporto percentuale maggioranza/minoranza nel Consiglio stesso - così come definite all'art. 25 comma 11- ove esistente.

Articolo 73 - Esercizio del controllo consiliare sull'adempimento del mandato dei rappresentanti esterni

1. Nell'esercizio del potere di controllo, il Consiglio Provinciale può, in qualunque momento, essere incaricato, sulla base di specifiche mozioni, di valutare il corretto adempimento del mandato dei rappresentanti nominati, verificando sia se gli stessi hanno operato seguendo gli atti di indirizzo del Consiglio stesso, sia se permane in capo agli stessi il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la nomina.
2. I rappresentanti nominati sono tenuti, di norma annualmente o quando richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri, a presentare individualmente o collettivamente al

Presidente della Provincia ed al Consiglio una relazione sull'attività svolta e sullo stato dell'attività in corso dell'Ente Azienda o Istituzione presso cui rappresentano la Provincia. La mancata presentazione della documentazione predetta deve essere motivo di riesame da parte degli organi a cui compete la nomina stessa.

3. Il venir meno di alcuni dei presupposti di cui si è tenuto conto ai fini della nomina, è motivo di revoca da parte degli organi a cui compete la nomina stessa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74 - Casi non disciplinati

1. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio Provinciale, si verificassero situazioni non previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione in merito è rimessa al Presidente della Provincia che la adotta, sentito il parere del Segretario Generale e acquisito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 75 - Diffusione del regolamento

1. Il presente regolamento è inviato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Consiglieria di Parità, alle Amministrazioni provinciali della Toscana, ai Comuni della Provincia di Livorno, al Segretario Generale ed ai responsabili delle strutture apicali.
2. Il presente Regolamento è sempre a disposizione nel corso delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti.

Articolo 76 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a norma del comma 4 dell'art. 7 dello Statuto, dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione consiliare che lo ha approvato.

APPENDICE al Regolamento del Consiglio provinciale

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E RELATIVE ARTICOLAZIONI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente Appendice al Regolamento del Consiglio disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio provinciale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza Capigruppo che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione del Presidente, sentiti i Capigruppo.

Articolo 2 Principi e criteri

1. La presente regolamentazione è ispirata ai principi generali di pubblicità previsti dal Tuel.
2. La pubblicità delle sedute consiliari in modalità telematica viene garantita—ove possibile— mediante diretta streaming sul portale istituzionale delle Provincia, oppure, in via differita, mediante registrazione delle sedute sul portale istituzionale. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo le disposizioni del Regolamento generale, le riunioni della Conferenza Capigruppo e delle Commissioni consiliari, secondo quanto indicato agli specifici articoli del Regolamento generale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obbiettività e trasparenza e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. La tracciabilità delle sedute è garantita dalla verbalizzazione e dalla registrazione delle stesse e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Articolo 3- Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, e comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - e) la garanzia della segretezza delle sedute —ove necessario— del Consiglio Provinciale. In tale evenienza dovrà essere assicurata l'interruzione dell'eventuale diretta streaming e la disconnessione di tutti i soggetti esterni, con la sola connessione del Segretario Generale secondo quanto stabilito dallo specifico articolo del Regolamento generale che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute segrete;

- f) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - g) la tracciabilità mediante registrazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma telematica deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo alle eventuali questioni incidentali.

Articolo 4- Convocazione Seduta Telematica

1. L'avviso di convocazione nel caso di seduta telematica contiene espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione è allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza oltre, eventualmente, alla indicazione di documentazione che può essere resa disponibile su appositi spazi ad accesso riservato per ciascun consigliere, con l'indicazione delle modalità per il relativo accesso.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
3. Nel caso in cui sia stata richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, queste partecipano anch'esse in videoconferenza esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Articolo 5- Partecipazione alle sedute telematiche

1. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni della presente regolamentazione.
2. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle sedute telematiche del Consiglio e delle sue articolazioni è personalmente responsabile della buona qualità della strumentazione e della funzionalità e tenuta della connessione, dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via incidentale.

Articolo 6- Accertamento del numero legale delle sedute telematiche

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario , mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri direttamente presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà anche attraverso l'uso della "chat" della piattaforma in uso.

Articolo 7 Svolgimento delle sedute telematiche

1. Le sedute del Consiglio in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale risulta attivato il collegamento. In tale sala è possibile la partecipazione del pubblico in presenza limitatamente alla relativa disponibilità di capienza, nello spazio apposito dedicato al pubblico.
2. I lavori consiliari sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni del Regolamento generale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'Assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per un periodo ragionevole stabilito dal Presidente, per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un periodo ragionevole da lui stabilito, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine e la gestione dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale.

Articolo 8- Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio provinciale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale risulta attivato il collegamento, che mediante collegamento in videoconferenza.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze.
3. Il Presidente ed il Segretario Generale possono partecipare alla seduta sia in presenza fisica, che mediante collegamento in videoconferenza.

Articolo 9- Regolamentazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi al dibattito attraverso la "chat" della piattaforma o con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale.

2. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere a disattivare immediatamente i microfoni impropriamente attivati.

Articolo 10- Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente procede alla votazione.
2. Il voto può essere espresso con le seguenti modalità:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario o dal Presidente, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario accerta attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) verificare previo appello nominale la validità del quorum strutturale e ripetere la votazione per appello nominale, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione ad altro momento della seduta oppure ad altra seduta successiva.

Articolo 11- Votazioni a scrutinio segreto

1. Fermo restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, il voto segreto viene esercitato tramite piattaforma informatica in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Nel caso di seduta mista, i Consiglieri che risultano in presenza dovranno esprimere il loro voto mediante collegamento alla piattaforma, al fine di garantire la segretezza del voto.
3. Qualora non si disponga di idonea piattaforma per garantire le votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio è convocato in presenza.

Articolo 12- Verbali-

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza, ovvero sono assenti.
2. La registrazione delle seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti secondo le modalità previste dal Regolamento generale

Articolo 13 Protezione dei dati personali-

1. Le riprese audio-video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio provinciale, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa della sedute consiliari sono orientate in modo da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio , limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio, nel caso di seduta mista.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Articolo 14- Norme finali

1. Le presenti norme sono applicabili anche per le sedute dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente appendice è fatto espresso rinvio al Regolamento generale.